

**GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI
FINANZIAMENTI
MODALITÀ OPERATIVE**

DEFINIZIONI

- a) “*Banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del *TUB*;
- b) “*Cash collateral*”: il Fondo monetario costituito in pegno in favore del *soggetto finanziatore* a copertura di una quota della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*;
- c) “*Classe di valutazione*”: la classe di rischio del *soggetto beneficiario finale* determinata sulla base del *modello di valutazione*;
- d) “*Commissione di messa a disposizione fondi*”: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all’art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) “*Confid*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
- all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* o
 - nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del *TUB*, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del *TUB*, nell’elenco previsto dal medesimo articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
- f) “*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*”: i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca;
- g) “*Consiglio di gestione*”: l’organo, previsto dall’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo* ai sensi dell’articolo 47 del *TUB* e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- h) “*Consorti*”: indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge. In particolare, le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- i) “*Controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed escutibile dal *soggetto finanziatore* nel caso in cui né il *soggetto beneficiario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo *soggetto finanziatore*. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie del *soggetto garante* che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*, anche attraverso un congruo acconto;
- j) “*Decreto 24 aprile 2013*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su *portafogli di finanziamenti* erogati a piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni;
- k) “*Decreto*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017, recante: “Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo su *portafogli di finanziamenti* erogati a piccole e

medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria”, così come modificato dal *Decreto 21 giugno 2019* e successive modificazioni e integrazioni;

- l) “*Decreto 21 giugno 2019*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2019, recante: “Fondo di garanzia per le PMI. Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017”;
- m) “*Disposizioni operative del Fondo*”: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di *garanzia* e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
- n) “*Fascia di valutazione*”: la fascia di rischio un cui rientra il *soggetto beneficiario finale*, determinata sulla base del *modello di valutazione*;
- o) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- p) “*Garanzia*”: la *garanzia diretta*, la *controgaranzia* e la *riassicurazione*;
- q) “*Garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai *soggetti finanziatori*. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- r) “*Gestore del Fondo*”: il soggetto cui è affidata la gestione del *Fondo*;
- s) “*Gestori*”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);
- t) “*Imprese di assicurazione*”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del *TUB*;
- u) “*Intermediari*”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del *TUB*;
- v) “*Mid-cap*”: le imprese, diverse dalle *PMI*, con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- w) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- x) “*Modello di valutazione*”: il modello di valutazione dei *soggetti beneficiari finali* di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle *Disposizioni operative del Fondo*;
- y) “*Portafoglio di finanziamenti*”: un insieme di finanziamenti, riferiti ai *soggetti beneficiari*, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;
- z) “*Portafogli regionali di finanziamenti*”: i *portafogli di finanziamenti* concessi a *soggetti beneficiari* ubicati nel territorio di una sola regione;
- aa) “*PMI*”: le *microimprese*, le *piccole imprese* e le *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data

di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

- “*Medie imprese*”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- “*Piccole imprese*”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- “*Microimprese*”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

- bb) “*Portale FdG*”: la procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia del *Fondo*;
- cc) “*Probabilità di inadempimento*”: la probabilità, determinata sulla base del *modello di valutazione*, che un *soggetto beneficiario finale* passi allo stato di sofferenza entro un orizzonte temporale di un anno;
- dd) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- ee) “*Punto di stacco e spessore*”: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e le tranches a questa sovraordinate (*tranche senior* e *tranche mezzanine*) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del *portafoglio di finanziamenti*;
- ff) “*Riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- gg) “*Riserva PON IC*”: la riserva del *Fondo* istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 marzo 2017;
- hh) “*Scala di valutazione*”: la scala funzionale alla valutazione del merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* di cui al *modello di valutazione*;
- ii) “*Sezioni speciali*”: le sezioni speciali del *Fondo* istituite ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: “*Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”;
- jj) “*SFIS*”: le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- kk) “*SGR*”: le Società di Gestione del Risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;

- ll) “*Società di gestione armonizzate*”: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- mm) “*Soggetti beneficiari finali*”: le *PMI*, le *Mid-cap*, i *ConSORZI* e i *Professionisti* ubicati (aventi sede legale ovvero sede operativa) sul territorio italiano;
- nn) “*Soggetti finanziatori*”: le *banche*, gli *intermediari*, le *imprese di assicurazione* e i *gestori*;
- oo) “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli *intermediari* che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i *soggetti beneficiari finali* gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;
- pp) “*Soggetti richiedenti*”: i *soggetti finanziatori* o i *soggetti garanti* che richiedono la *garanzia*;
- qq) “*Start-up*”, le *PMI* che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
- rr) “*Tranched cover*”: l’operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del *portafoglio di finanziamenti* è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso *cash collateral*;
- ss) “*Tranche junior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- tt) “*Tranche mezzanine*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l’esaurimento della *tranche junior*;
- uu) “*Tranche senior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla *tranche junior* e alla *tranche mezzanine*, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante;
- vv) “*TUB*”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel *Decreto* e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di *garanzia* del *Fondo* su *portafogli di finanziamenti* disciplinata dal *Decreto*.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

A. RISORSE FINANZIARIE

1. Il *Fondo* può concedere le *garanzie* di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell'ammontare stabilito dal *Decreto*.

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammissibili alla *garanzia* del *Fondo* su *portafogli di finanziamenti* i *soggetti beneficiari finali* ammissibili ai sensi delle *Disposizioni Operative del Fondo* e del *Decreto*. In riferimento ai *portafogli di finanziamenti* ammessi alla *garanzia* a valere sulle risorse della *Riserva PON IC*, non sono ammissibili le imprese *Mid-cap*.

C. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la *garanzia* del *Fondo*, previo accreditamento:

- a) i *soggetti finanziatori*, in caso di *garanzia diretta*;
- b) i *soggetti garanti*, in caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*.

2. L'accreditamento dei suddetti *soggetti richiedenti* ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla *garanzia* del *Fondo* è disciplinato ai sensi delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.

3. I *soggetti richiedenti* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*.

D. CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DEI FINANZIAMENTI

1. L'ammontare dei *portafogli di finanziamenti*, ai fini dell'accesso alla *garanzia* del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal *Decreto*.

2. I finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla *garanzia* del *Fondo* disciplinata dal *Decreto*, devono:

- avere le caratteristiche previste dal *Decreto*;
- essere di importo non superiore ai limiti previsti, in funzione della finalità del finanziamento stesso, dal *Decreto*;
- essere direttamente finalizzati all'attività d'impresa;

- avere una finalità ammissibile ai sensi del *Decreto* e delle *Disposizioni operative del Fondo*;
 - essere concessi ed erogati entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.
 - non essere assistiti da altre garanzie, reali, bancarie o assicurative.
3. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, i finanziamenti da includere nel *portafoglio* devono inoltre rispettare le altre condizioni previste dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

E. MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO

1. Il *Fondo* può intervenire con le seguenti modalità:
- a) “*garanzia diretta*”, ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo F in favore del *soggetto finanziatore*, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai *soggetti beneficiari finali* e della strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*. La *garanzia diretta* può essere rilasciata anche in relazione a *portafogli di finanziamenti* originati da più *soggetti finanziatori*. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal *soggetto finanziatore* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della *garanzia del Fondo*;
 - b) “*riassicurazione e controgaranzia*”, ossia rilasciando la *garanzia* di cui al paragrafo G in favore del *soggetto garante*, il quale a sua volta rilascia una garanzia di primo livello ad uno o più *soggetti finanziatori* con i quali collabora per la strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*. La *riassicurazione e controgaranzia* può essere rilasciata anche in favore di una rete di *confidi*. In tali casi, la richiesta di *garanzia* è presentata dal *confidi* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della *garanzia del Fondo*
2. L'intervento del *Fondo* è attuato con le modalità ed entro le misure massime previste dal *Decreto*, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui la *garanzia* sulla *tranche junior* del *portafoglio* sia rilasciata a valere su risorse comunitarie. In particolare, il *punto di stacco* e lo *spessore* della *tranche junior* sono determinati, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto* e fatto salvo il supplemento di garanzia di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del *Decreto*, attraverso la metodologia riportata in allegato al *Decreto*; a tal fine i *soggetti richiedenti* utilizzano la *probabilità di inadempimento* calcolata ai sensi del *modello di valutazione*. Per le imprese di cui al paragrafo J.9 alle quali non si applica il *modello di valutazione*, la *probabilità di inadempimento* è pari al 9,43%.

F. GARANZIA DIRETTA

1. La *garanzia diretta* è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. In riferimento ai *portafogli di finanziamenti* ammessi a valere sulle risorse delle *Riserva PON IC*, la *garanzia diretta* può essere concessa a copertura integrale della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*, nel caso in cui la medesima *garanzia* sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del *portafoglio di*

finanziamenti. In tali casi, la *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti* non può superare:

- a) il 12,5% della quota, pari all'80%, dell'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* per la quale è richiesta e rilasciata la *garanzia* del *Fondo*, ovvero
 - b) il 15%, nel caso in cui il *portafoglio di finanziamenti* abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
3. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *Fondo* copre, nella misura massima dell'80%, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*, la perdita registrata sul finanziamento stesso.
3. La perdita liquidabile di cui al paragrafo F.2 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

G. RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA

1. La *riassicurazione* e *controgaranzia* è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Ai fini dell'accesso alla *riassicurazione* e *controgaranzia*, la garanzia concessa dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* deve essere rilasciata con le modalità e nelle misure di copertura previste dal *Decreto*.
3. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *soggetto garante* copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento dal *soggetto finanziatore*, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*.
4. La perdita liquidabile di cui al paragrafo G.3 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.
5. La perdita di cui al paragrafo G.3 è liquidata dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* attraverso:
 - a) il prelevamento da parte del *soggetto finanziatore* del *cash collateral* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dallo stesso *cash collateral* versato e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto garante*;
 - b) l'escussione da parte del *soggetto finanziatore* della garanzia di tipo personale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dalla stessa garanzia di tipo personale e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto garante*.
6. Relativamente al singolo finanziamento compreso nel portafoglio, il *Fondo* liquida al *soggetto garante*, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto*, l'importo di cui al precedente paragrafo G.5, lettera b) con le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.
7. La *controgaranzia* sull'importo garantito dal *soggetto garante* ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del *Decreto* è escutibile dal *soggetto finanziatore* al verificarsi delle

condizioni e secondo le modalità previste al paragrafo B.4, Parte VI, delle *Disposizioni operative del Fondo*.

8. Entro 30 giorni dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo I.7 all'intervento del *Fondo*, il *soggetto garante* versa presso il *soggetto finanziatore* il *cash collateral*. È fatta salva la possibilità per il *Consiglio di gestione* di concedere una proroga, non superiore a 30 giorni, per il predetto versamento del *cash collateral*, in caso di motivata richiesta del *soggetto garante*. Nel caso di mancato versamento del *cash collateral* entro il termine previsto, come eventualmente prorogato, la *garanzia* del *Fondo* decade a tutti gli effetti.

H. INCREMENTO DELLA COPERTURA DEL FONDO ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI GARANTI

1. L'intervento del *Fondo* può essere rafforzato mediante la partecipazione delle *Sezioni speciali* ovvero di altri soggetti garanti, a copertura della *tranche junior* ovvero della *tranche mezzanine* del *portafoglio di finanziamenti* secondo le modalità di cui all'articolo 8 del *Decreto*.
2. Nel caso in cui, oltre alla garanzia diretta del *Fondo* sulla *tranche junior* di un *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo F, il *soggetto finanziatore* ottenga una garanzia su una quota della *tranche mezzanine* del medesimo *portafoglio* da parte di *soggetti garanti*, questi ultimi possono richiedere la *riassicurazione* e *controgaranzia* del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* nei casi e nei limiti previsti all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*.
3. La richiesta di *riassicurazione* e *controgaranzia* di cui al precedente paragrafo H.2 deve essere inoltrata al *Gestore del Fondo*, per il tramite del *soggetto finanziatore*, utilizzando l'apposito modulo di richiesta predisposto dal *Gestore del Fondo* contestualmente alla richiesta di garanzia di cui al successivo paragrafo I.
4. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel *portafoglio garantito*, i garanti della *tranche mezzanine* coprono complessivamente, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento dal *soggetto finanziatore*, fermi restando i limiti di copertura sulla *tranche mezzanine* previsti dal *Decreto*.
5. In riferimento alle coperture aggiuntive sulla *tranche mezzanine*, il *punto di stacco* e lo spessore della stessa sono determinati dal *soggetto richiedente*.

I. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La richiesta di garanzia sul *portafoglio di finanziamenti* deve essere inoltrata al *Gestore del Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta predisposto dal *Gestore del Fondo*, mediante posta elettronica certificata. In sede di domanda, devono essere indicate, tra le altre informazioni:
 - a) il *punto di stacco* e lo spessore della *tranche junior* determinati secondo quanto previsto al paragrafo E.2;
 - b) in caso di copertura della *tranche mezzanine* attraverso l'intervento di una *Sezione speciale*, il *punto di stacco* e lo spessore della medesima *tranche mezzanine* determinati dal *soggetto richiedente*;
 - c) la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti*;

d) tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura del *Fondo* ai sensi dell'art. 8 del *Decreto*;

e, in caso di *garanzia diretta*, inoltre:

e) la modalità di copertura richiesta, optando tra quella di cui all'articolo 7, comma 1, del *Decreto*, e quella di cui di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del *Decreto*;

f) qualora i *soggetti richiedenti* dispongano della strumentazione per determinare, in via autonoma, il *punto di stacco* e *spessore* della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti* ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, l'eventuale richiesta del supplemento di garanzia di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del *Decreto*.

2. Alla richiesta di garanzia devono essere allegati, ove previsti, gli accordi di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 9, comma 4, del *Decreto* e la richiesta di controgaranzia di cui al paragrafo H.3.

3. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore del Fondo* le richieste di garanzia presentate:

- su moduli difformi da quello comunicato dal *Gestore del Fondo* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente*;
- da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo C.1.

4. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, comunica ai *soggetti richiedenti* e ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2, mediante posta elettronica certificata, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

5. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

6. Il *Gestore del Fondo* procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del *Fondo* stabiliti dalle presenti Modalità Operative e dal *Decreto*.

7. Le proposte di delibera relative alle richieste di garanzia del *Fondo* complete dei dati e delle informazioni previste nel modulo di richiesta predisposto dal *Gestore del Fondo* sono presentate dal *Gestore del Fondo* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.

8. Qualora il *Gestore del Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del *Consiglio di gestione* si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al *Gestore del Fondo* i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

9. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali il soggetto

richiedente non risponda esaustivamente al *Gestore del Fondo* entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente paragrafo I.8.

10. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore del Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* comunica ai *soggetti richiedenti* e, ove previsto, ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2, mediante posta elettronica certificata, l'ammissione all'intervento del *Fondo* e gli importi garantiti, tenuto conto anche del supplemento di garanzia di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del *Decreto*, ovvero la non ammissione all'intervento del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.
12. La garanzia del *Fondo* è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A e, nei casi di intervento delle *Sezioni speciali*, nei limiti delle relative risorse finanziarie disponibili. Il *Gestore del Fondo* provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

J. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DEI FINANZIAMENTI NEL PORTAFOGLIO

1. I *soggetti richiedenti*, a partire dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* all'intervento del *Fondo* di cui al paragrafo I.7 e fino alla comunicazione di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.2, possono presentare richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio.
2. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire per ogni finanziamento da includere nel portafoglio, prima della presentazione al *Gestore del Fondo* delle richieste di inclusione, e di conservare:
 - l'Allegato 4 alle *Disposizioni operative del Fondo*, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*;
 - la documentazione sulla cui base ha compilato la richiesta.Il *Gestore del Fondo* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto comporta l'inefficacia della *garanzia*.
3. Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio devono essere inoltrate al *Gestore del Fondo* attraverso il *Portale FdG*, anche mediante la trasmissione di un elenco dei finanziamenti stessi, elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito del *Fondo*.
4. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, nonché ai *soggetti finanziatori* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
5. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*.

6. In sede di richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio, i *soggetti richiedenti* comunicano, tutte le informazioni necessarie all'istruttoria del *Gestore del Fondo* ai sensi di quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo* e dal *Decreto* e, in particolare:
- a) le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dei finanziamenti stessi;
 - b) le informazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*;
 - c) le informazioni necessarie alla determinazione del *punto di stacco* e dello *spessore* della *tranche junior* attraverso la metodologia di cui al paragrafo E.2.
7. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore del Fondo* le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio presentate:
- attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo J.3;
 - senza indicazione del portafoglio nel quale i finanziamenti devono essere inclusi;
 - senza indicazione del codice fiscale dei *soggetti beneficiari finali*;
 - a favore di *soggetti beneficiari finali* non ammissibili ai sensi del paragrafo B.
8. I *soggetti richiedenti* effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del *soggetto beneficiario finale* e del finanziamento alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo J.10. In particolare, i *soggetti richiedenti* attestano:
- a) il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal *Decreto* e dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* per l'accesso alla garanzia;
 - b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche del finanziamento rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3;
 - c) il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, assicurando che il *soggetto beneficiario finale* sia ammissibile all'intervento del *Fondo* sulla base del *modello di valutazione* e quindi non rientri nella *Fascia 5 di valutazione*, fatti salvi i casi di cui al paragrafo J.9.
9. I *soggetti richiedenti* possono includere nel *portafoglio di finanziamenti* anche i finanziamenti rientranti nelle seguenti casistiche per le quali, ai sensi *Disposizioni operative del Fondo*, non è prevista l'applicazione del *modello di valutazione*:
- a) finanziamenti in favore delle *start up*;
 - b) finanziamenti in favore delle *start up innovative* e degli incubatori certificati, così come definiti nelle *Disposizioni operative del Fondo*, qualora:
 - sul finanziamento non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 - il *soggetto richiedente* abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle *Disposizioni operative del Fondo*, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.

In tali casi, i *soggetti richiedenti*, attestano quanto previsto al precedente paragrafo J.8, lettere a) e b).

10. Il *Gestore del Fondo*, al ricevimento della richiesta di inclusione del finanziamento nel portafoglio, svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* non riportate al paragrafo J.8, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui al paragrafo K, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
11. Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio complete dei dati e delle informazioni previste sono istruite dal *Gestore del Fondo* nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il *Gestore del Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.
12. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
13. Qualora, nel corso dell'istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il *Gestore del Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
14. Svolte le attività di cui al paragrafo J.10, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, il *Gestore del Fondo* comunica al *soggetto richiedente* via posta elettronica certificata ovvero attraverso il *Portale FdG* e ai *soggetti beneficiari finali* via posta elettronica certificata, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto di cui al paragrafo K ed i riferimenti del responsabile dell'unità organizzativa competente.
15. L'elenco dei finanziamenti ammessi all'inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del *Consiglio di gestione*.
16. L'ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore del Fondo*.
17. A seguito della comunicazione di ammissione all'inclusione di cui al paragrafo J.14, i *soggetti richiedenti* devono comunicare la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, qualora gli stessi non siano già stati deliberati ovvero erogati prima della richiesta di inclusione, entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre entro il termine previsto per la comunicazione della chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.
18. I *soggetti richiedenti* devono inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo J.14 ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2.
19. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

K. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

1. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del *Fondo* è determinata applicando, per ciascun finanziamento incluso nel portafoglio, il pertinente metodo di calcolo tra quelli previsti dall'articolo 10 del *Decreto*.

L. CUMULO

1. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, sullo stesso finanziamento contenuto nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche concesse in favore del medesimo *soggetto beneficiario finale*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi F e G.
2. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

M. CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* deve avvenire entro i termini previsti dal *Decreto*.
2. Il *soggetto richiedente* comunica al *Gestore del Fondo* la chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal *Gestore del Fondo*, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla chiusura stessa.

Il *soggetto richiedente* comunica tutte le informazioni necessarie per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* e, in particolare:

- a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del *portafoglio di finanziamenti*;
 - b) l'ammontare complessivo del *portafoglio di finanziamenti*;
 - c) il *punto di stacco* e lo *spessore* della *tranche junior*, determinati applicando la metodologia di cui al paragrafo E.2;
 - d) in caso di copertura della *tranche mezzanine* attraverso l'intervento di una *Sezione speciale*, il *punto di stacco* e lo *spessore* della *tranche mezzanine* determinati dal *soggetto richiedente*;
 - e) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;
 - f) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai *soggetti beneficiari finali* in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal *confidi*;
in caso di *garanzia diretta*, inoltre:
 - g) nel caso in cui, in sede di domanda, sia stato richiesto il supplemento di garanzia di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del *Decreto*, il *punto di stacco* e lo *spessore* della *tranche junior*, determinati dal *soggetto richiedente*, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai precedenti paragrafi M.1 e M.2 e/o i dati previsti dal modulo di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* predisposto dal *Gestore del Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione

della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso, la *garanzia del Fondo* decade a tutti gli effetti.

4. Qualora la misura della copertura da parte del *Fondo* della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*, determinata, alla data di chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti*, applicando la metodologia di cui al paragrafo E.2 e tenendo conto anche dell'eventuale supplemento di garanzia di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del *Decreto*, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo I.7, l'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal *Gestore del Fondo* e rientra nella disponibilità del *Fondo* per il finanziamento degli interventi di cui alle presenti Modalità Operative.
5. Qualora il *soggetto richiedente* non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del *Decreto*, l'ammontare complessivo minimo del *portafoglio di finanziamenti* dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito (ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi ed erogati) alla predetta data.
6. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il *soggetto richiedente* è tenuto a corrispondere al *Fondo* l'importo previsto dall'art. 13, commi 5 e 6, del *Decreto*.
7. Il *Gestore del Fondo*, sulla base delle attività di verifica effettuate in sede di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio di cui al paragrafo J.8*, comunica al *Consiglio di gestione* la regolare chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, e, nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, propone al medesimo *Consiglio di gestione* l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo M.6 e la variazione della copertura del *Fondo*. L'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal *Gestore del Fondo* e rientra nella disponibilità del *Fondo* per il finanziamento degli interventi di cui alle presenti Modalità Operative.
8. La garanzia del *Fondo* opera anche nel corso del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, la cessione dell'intero *portafoglio di finanziamenti* ovvero, nel caso di portafogli originati da più *soggetti finanziatori*, la cessione della relativa quota del *portafoglio di finanziamenti*, può essere effettuata esclusivamente ai soggetti previsti dal *Decreto*. Tale cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal *Fondo* ai sensi delle presenti Modalità Operative e il subentro di quest'ultimo in tutti gli adempimenti previsti ai sensi delle presenti Modalità Operative, delle *Disposizioni operative del Fondo* e del *Decreto* a carico del *soggetto richiedente* che ha ceduto il portafoglio.

N. COMMISSIONI DI GARANZIA

1. I *soggetti richiedenti*, entro 30 giorni dalla data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M, versano al *Fondo*, a pena di decadenza della garanzia, una commissione "una tantum" in misura pari al 3% dell'importo garantito dal *Fondo* relativamente all'intero *portafoglio di finanziamenti* secondo quanto stabilito dal *Decreto*.

O. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SUI SINGOLI FINANZIAMENTI INCLUSI NEL PORTAFOGLIO

1. La garanzia del *Fondo* ha effetto dalla data di comunicazione dell'ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio di cui al paragrafo J.14, ovvero dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se successiva alla data di ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio.
2. La garanzia del *Fondo* cessa i suoi effetti allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento, fatti salvi i limiti della copertura del *Fondo* previsti dal *Decreto*.

P. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

1. Ai fini dell'escussione della *garanzia* del *Fondo* sui singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle *Disposizioni operative del Fondo*, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Modalità Operative e dal successivo paragrafo P.2.
2. È riconosciuta facoltà al *soggetto richiedente* di richiedere, sul singolo finanziamento compreso nel portafoglio garantito, l'escussione della *garanzia* del *Fondo* a titolo di acconto. In tal caso, il *soggetto richiedente*, nel modulo di richiesta di escussione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per il finanziamento oggetto dell'escussione, determinato dal medesimo *soggetto richiedente* sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione al finanziamento oggetto dell'escussione, fermi restando i pertinenti limiti di copertura del *Fondo* sul *portafoglio di finanziamenti* di cui al *Decreto*. Ai fini della richiesta di escussione della *garanzia* del *Fondo* a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale* inadempiente devono essere già avviate, con le modalità stabilite dalle *Disposizioni operative del Fondo*, alla data di presentazione della medesima richiesta.
3. Le richieste di escussione della *garanzia* a titolo di acconto sono istruite dal *Gestore del Fondo* e deliberate dal *Consiglio di gestione* con le modalità e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle *Disposizioni operative del Fondo* per le ordinarie richieste di escussione della *garanzia*.
4. Il *soggetto richiedente*, entro 24 mesi dalla data dell'evento di rischio, così come definito nelle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*, invia al *Gestore del Fondo*, a pena di inefficacia della *garanzia*, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita può essere prorogato, su richiesta motivata del *soggetto richiedente*, per un periodo non superiore a 12 mesi. Nella richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attività di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal *soggetto richiedente* ed è riportato l'importo della perdita definitiva registrata sul finanziamento alla data di presentazione della medesima richiesta, nonché quello dell'acconto liquidato dal *Fondo* sulla medesima posizione.
5. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal *Gestore del Fondo* e sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al *soggetto richiedente*, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non può eccedere i limiti di copertura del *Fondo* sul finanziamento garantito e sul portafoglio di finanziamenti stabiliti dal *Decreto*.

6. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al *soggetto richiedente* risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il *soggetto richiedente* restituisce al *Fondo* la differenza tra i predetti importi, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al precedente paragrafo P.5. In caso di mancato pagamento al *Fondo* delle predette somme, il *Gestore del Fondo* sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il *soggetto richiedente* non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.
7. Il *Consiglio di gestione* delibera la liquidazione ai *soggetti richiedenti* delle perdite subite, fino al raggiungimento della copertura massima sul portafoglio fissata in sede di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* all'intervento del *Fondo* ovvero, se inferiore, in sede di chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, salvo quanto previsto nel paragrafo M.8.
8. Nel caso di controgaranzia del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* di cui all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*, il *Gestore del Fondo* comunica ai soggetti garanti della *tranche mezzanine* il raggiungimento della copertura massima di cui al precedente paragrafo P.7.
9. Ai fini dell'escussione della *controgaranzia* del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* di cui all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*, si applicano, per quanto compatibili, le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste per la Controgaranzia nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

Q. MONITORAGGIO

1. Entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno, i *soggetti richiedenti* trasmettono al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, i dati relativi all'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal *Gestore del Fondo*.
2. La mancata trasmissione al *Gestore del Fondo* dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del *portafoglio di finanziamenti* assistito dalla garanzia del *Fondo*, secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Modalità Operative, è sanzionata secondo le modalità previste dal *Decreto*.
3. Il *Gestore del Fondo* effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo* e, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, riferisce al *Consiglio di gestione*.
4. Il *Consiglio di gestione* trasmette alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*.

R. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo* e dal *Decreto*.